

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Iasuozzo Lorella

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
34	27/12/2017	8	4

Oggetto:

Porto di Agnone - Approvazione Regolamentazione delle attivita' e degli usi delle aree portuali.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che l'articolo 105, comma 2, lett.e) del Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n.112 ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- Che il citato art.105, comma 2, lett.l), come modificato dall'art.9 della L.16 marzo 2001, n.88 ha altresì conferito alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale a decorrere dalla data del 1 gennaio 2002;
- Che il combinato disposto degli artt.40,41 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n.96 e del già citato art.105, comma 2, lett.l), ha previsto che i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- Che l'art.6, comma 1, della Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n.3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- Che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- Che, come da delibera di Giunta Regionale n. 1047/2008, il settore Demanio Marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli specchi acquei nonché delle varie attività che si esercitano nei porti ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo n.112/1998 e del combinato disposto di cui agli artt. 30,50,62,65 e 66 del Codice della Navigazione nonché 38 e 59 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, nel rispetto delle delibere di Giunta Regionale n. 2000/2002 , n. 1806/2004, n. 395/2006 e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee Programmatiche" approvate con Delibera di Giunta Regionale n.5490/2002;
- Che con delibera di Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla delibera di G.R n. 619/2016, è stato adottato l'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania, in applicazione del quale le funzioni di competenza dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore Demanio marittimo, sono state trasferite alla Direzione Generale Mobilità (50.08), U.O.D. 04 " Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale";

Considerato:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14 marzo 2016 il Comune di Montecorice, nell'ambito del principio di leale collaborazione istituzionale ha prodotto una proposta di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Agnone;
- Che la proposta regolamentazione tiene conto delle esigenze economiche e della utilità della cittadinanza oltre che di quelle della generalità, consentendo, tra l'altro, di ottenere una maggiore capienza di posti barca;

- Che nel corso di ripetuti incontri cui sono stati invitati il Comune di Montecorice, l'Autorità Marittima, l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Dogane, sono stati approfonditi aspetti tecnici e pratici relativi alla proposta di regolamentazione e sono state apportate le opportune modifiche;
- Che a seguito dell'incontro tenutosi in data 5 giugno 2017 presso la sede della Direzione Generale della Mobilità, è stata redatta la versione definitiva della Regolamentazione e Disciplina delle Attività e degli Usi nel porto di Agnone ed è stata richiesta la condivisione del testo trasmesso agli Enti interessati;
- Che il Comune di Montecorice e l'Autorità Marittima competente hanno formalmente condiviso il testo della Regolamentazione, rispettivamente con messaggio di posta elettronica certificata n. 3360 del 19.06.2017 e con nota prot. 7916 del 22.06.2017, mentre l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Dogane non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito;

Ritenuto:

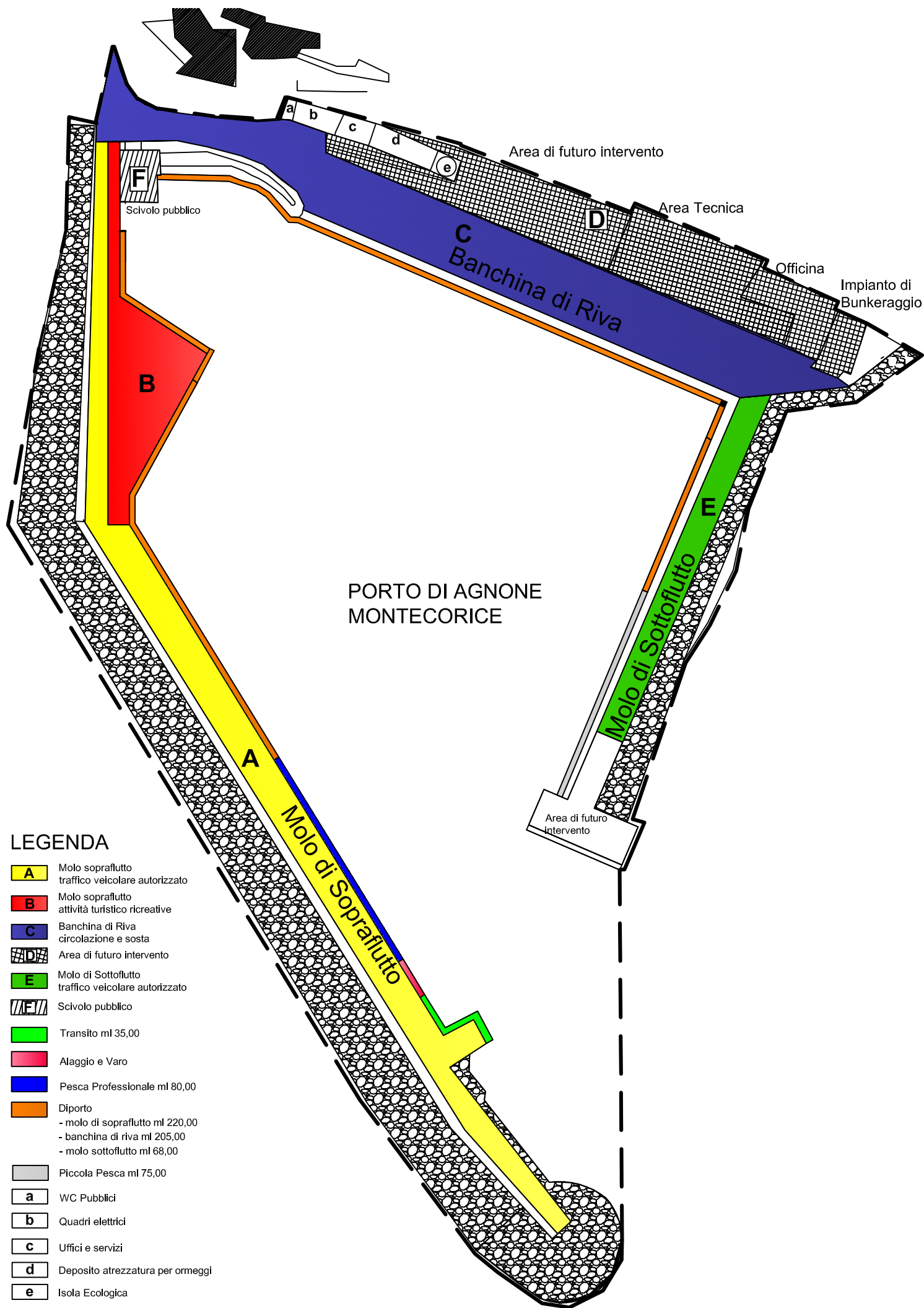
- Di poter, pertanto, approvare l'allegata Regolamentazione e Disciplina delle Attività e degli Usi nel porto di Agnone nel comune di Montecorice (SA), che, allegata al presente provvedimento unitamente alla rappresentazione cartografica, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Di dover inviare il presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Salerno, All'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, All'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, al Comune di Montecorice, all'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia delle Dogane per il prosieguo di competenza;
- Di dover trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C. e nello specifico spazio del sito web della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria dell'U.O.D. 04 della Direzione Generale Mobilità e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal Funzionario titolare dell'incarico di specifica responsabilità ai sensi dell'art.12 del nuovo stralcio di contratto integrativo Regione Campania anno 2014, allegata allo stesso per farne parte integrante

DECRETA

- Di approvare l'allegata Regolamentazione e Disciplina delle Attività e degli Usi nel porto di Agnone, nel comune di Montecorice, che, allegata al presente provvedimento unitamente alla rappresentazione cartografica, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Di inviare il presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Salerno, All'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, All'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, al Comune di Montecorice, all'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia delle Dogane per il prosieguo di competenza;
- Di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C. e nello specifico spazio del sito web della Regione Campania;

Dott.ssa Lorella Iasuozzo



Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Agnone

Comune di Montecorice

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Agnone del Comune di Montecorice (d'ora innanzi, porto) è individuato nello stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed è delimitato dalla linea tratteggiata nera che ricomprende i margini esterni delle scogliere dei moli di sovraflutto e sottoflutto, a partire dalla radice fino alla testata di ciascuno di essi e la linea di confine S.I.D. lungo la linea di costa.

Art. 2

Disposizioni Generali

1. Nell'area portuale sono presenti alcuni cantieri per lavori finalizzati alla realizzazione dello scivolo di varo ed alaggio, del distributore di carburanti, dell'area tecnica destinata alle attività della pesca, nonché un'area di futuro intervento, che non interferiscono con le attività regolamentate con il presente provvedimento e che, ad avvenuta ultimazione, saranno oggetto di regolamentazione integrativa.
2. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, e se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
3. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n.14 del 28/02/2011, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
4. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. da presentarsi alla Regione Campania ed all'Autorità Marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art.8.

Art. 3

Molo di sovraflutto

1.a Sul molo di sopraflutto, contraddistinto in planimetria con il colore giallo (lettera **A**), è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

1.b Il tratto di banchina indicato in planimetria con il colore verde, per una lunghezza di ml 35.00 a partire dallo spigolo di levante del dente di banchina all'imboccatura del porto ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati esclusivamente all'ormeggio delle imbarcazioni in transito di lunghezza massima mt.15, per un periodo massimo di 48 ore, salvo particolari situazioni contingenti di volta in volta valutate dall'Autorità Marittima competente. Lo specchio acqueo in questione sarà fruibile a titolo gratuito.

1.c A seguire dal punto finale precedente, il tratto di banchina, con prospiciente specchio acqueo, contraddistinto con il colore viola, per una lunghezza di ml 14.00 ed una larghezza di mt.12, è destinato alle attività di alaggio e varo imbarcazioni mediante autogrù semoventi. Le operazioni di alaggio e di varo potranno essere eseguite solo negli orari indicati dalla competente autorità marittima salvo comprovate emergenze e previa comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 68 del C.N.

1.d lungo il successivo tratto di banchina, indicato con il colore blu, della lunghezza di ml 80,00 e nel prospiciente specchio acqueo, è consentito l'ormeggio delle imbarcazioni per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale e delle imbarcazioni da lavoro, di lunghezza massima di 24 mt., secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Marittima.

1.e Il tratto di banchina indicato con il colore arancio, fino a 10 metri dalla radice del molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml 141 ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto e al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni.

1.f il susseguente tratto di banchina di mt.10, fino alla base del costruendo scivolo, dovrà essere mantenuto libero per consentire le operazioni di alaggio e varo.

1.g Sul piazzale del molo di sopraflutto, contraddistinto in planimetria con il colore rosso e la lettera (**B**), è consentita l'effettuazione di attività turistico ricreative e manifestazioni, a condizione che venga costantemente garantito un corridoio di transito per i veicoli autorizzati a raggiungere la successiva parte del molo di sopraflutto.

Art. 4

Banchina di riva

2.a il tratto di banchina di riva, a partire dall'angolo con il molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml. 10, (lettera **F**) al termine dei lavori di realizzazione, sarà destinato allo scivolo pubblico per il varo ed alaggio imbarcazioni e natanti, secondo le modalità che verranno determinate dalla competente Autorità Marittima;

2.b Nell'area portuale individuata come piazzale di riva (lettera **C**) è consentita la sosta di autoveicoli negli stalli predefiniti.

2.c nell'area retrostante il piazzale di riva, sono presenti il locale servizi igienici (lett.a, il locale quadri elettrici (lett.b), il locale uffici e servizi (lett.c) il deposito attrezzature per ormeggio (lett.d) l'isola ecologica (lett.e);

2.d la restante area portuale retrostante il piazzale di riva (lettera **D**) è, al momento della redazione del presente regolamento, oggetto di interventi per la realizzazione di opere portuali (area Tecnica, Officina serbatoi per bunkeraggio etc.) e, ad ultimazione degli interventi, si provvederà a definirne limiti ed usi.

2.e Il tratto di banchina di riva indicato in planimetria con il colore arancio ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto e al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni.

Art. 5

Molo di sottoflutto

3.a sul molo di sottoflutto (lettera **E**) è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

3.b Il tratto di banchina, indicato in planimetria con il colore arancio, per una lunghezza di ml 76 ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto

3.c Il tratto di banchina, indicato in planimetria con il colore celeste, di ml 75,00 ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità da pesca fino a 9 metri, nonché allo sbarco del pescato, come previsto dal Decreto Dirigenziale n.9 del 24.02.2011.

3.d La testata del molo di sottoflutto è, al momento della redazione del presente regolamento, oggetto di interventi per la realizzazione di opere portuali (distributore di carburante) e, ad ultimazione degli interventi, si provvederà a definirne limiti ed usi.

Art. 6

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n.13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 8, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 7

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:

- a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) Sostare con roulotte e autocaravan;
 - c) effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - d) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - e) Sostare nel tratto di banchina destinato al posizionamento delle gru semoventi per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni;
 - f) sorpassi tra veicoli;
 - g) Effettuare segnalazioni acustiche;
 - h) Sostare in prossimità delle colonnine antincendio e lungo il ciglio banchina;
 - i) Effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili;
 - j) Trasportare e introdurre nell'area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone;
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art.8

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.